



POLO SCOLASTICO 2 “G. TORELLI”

Liceo Scientifico Statale (corso ordinario e opzione Scienze Applicate)

Sede centrale - Viale Kennedy, 30 - 61032 FANO (PU)

Sede staccata Pergola - Via Gramsci, 89 – 61045 PERGOLA (PU)

Segreteria Fano Tel: 0721 800809

Segreteria Pergola Tel: 0721 735528

Sito Web: www.liceotorelli.edu.it

PEO: psps01000g@istruzione.it

PEC: psps01000g@pec.istruzione.it



Approvato dal Consiglio di Istituto

nella seduta del 26.03.2026 con Delibera n.20

Regolamento di Istituto per l'Integrazione Responsabile dell'Intelligenza Artificiale (IA)

Il presente Regolamento definisce il quadro di riferimento per l'introduzione e l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale nell'ambito del Piano Scuola per la Transizione Digitale (PSND) e dell'autonomia scolastica.

L'IA è una tecnologia a supporto dei processi educativi, organizzativi e amministrativi, da impiegare in modo graduale, consapevole e controllato, nel rispetto delle Linee guida del Ministero dell'Istruzione e del Merito (DM n. 166/2025), del Regolamento UE 2024/1689 (AI Act) e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

In relazione all'offerta didattica, l'uso dell'IA assume anche una valenza orientativa e formativa, in relazione allo sviluppo delle competenze digitali avanzate, del pensiero critico e della preparazione al proseguimento degli studi o all'ingresso nel mondo del lavoro.

1 – Finalità educative e istituzionali

L'Istituto promuove l'uso dell'IA al fine di:

- migliorare la qualità dei processi di insegnamento-apprendimento;
- favorire l'inclusione, l'accessibilità e la personalizzazione dei percorsi;
- sostenere l'innovazione metodologica e organizzativa;
- sviluppare competenze critiche e di cittadinanza digitale;
- ridurre il carico di attività ripetitive, preservando il valore del lavoro umano.

L'IA non sostituisce in alcun caso il ruolo educativo, valutativo e decisionale delle persone.

2 – Ambito di applicazione

Il Regolamento si applica:

- alle attività didattiche curricolari ed extracurricolari;
- ai processi amministrativi e di supporto;
- a tutto il personale scolastico, alle studentesse e agli studenti, nonché ai soggetti esterni coinvolti a vario titolo.

3 – Principi guida

L'adozione e l'uso dell'IA si fondano sui seguenti principi:

- centralità della persona e responsabilità finale dell'utente;
- trasparenza sull'impiego degli strumenti coinvolti;
- equità e inclusione;
- tutela dei minori;
- sicurezza informatica e protezione dei dati;

4 – Ambiti e limiti di utilizzo

4.1 Attività didattiche

I sistemi di IA possono essere utilizzati come strumenti di supporto per:

- progettazione di attività disciplinari e interdisciplinari;
- simulazioni, laboratori virtuali e analisi di casi;
- supporto allo studio autonomo e alla rielaborazione dei contenuti;
- orientamento alle scelte formative e professionali.

L'uso dell'IA è finalizzato allo sviluppo dell'autonomia, della capacità critica e della responsabilità degli studenti.

È escluso l'uso dell'IA per:

- attribuire voti, crediti o giudizi in modo automatico;

- sostituire le prove di verifica o l'elaborazione personale;
- produrre elaborati integralmente generati.

4.2 Attività amministrative e organizzative

L'IA può supportare attività organizzative e di gestione documentale, ferma restando la responsabilità finale in capo al personale scolastico autorizzato.

5 – Uso da parte delle studentesse e degli studenti

L'utilizzo dell'IA da parte degli studenti è consentito a fini educativi, formativi e orientativi:

- secondo le indicazioni dei docenti;
- nel rispetto delle regole di originalità, rielaborazione personale e citazione delle fonti;
- con obbligo di dichiarazione dell'uso dell'IA nei lavori assegnati, secondo modalità definite dal docente.

L'uso dell'IA può essere oggetto di attività didattiche specifiche volte a:

- comprendere il funzionamento dei sistemi di IA;
- stimolare il pensiero critico;
- favorire lo sviluppo di competenze digitali avanzate.

Costituiscono violazione disciplinare:

- l'uso dell'IA per aggirare prove di verifica o esami;
 - presentare come proprio un elaborato generato con l'IA;
 - la produzione o diffusione di contenuti ingannevoli, offensivi o lesivi di diritti.
 - Resta esclusa qualsiasi forma di automatizzazione delle prestazioni richieste, che comporti un vantaggio valutativo.
-

6 – Inclusione e bisogni educativi speciali

L'IA può costituire uno strumento di supporto per studenti con BES, DSA o disabilità, in coerenza con i PEI e i PDP.

L'uso di tali strumenti è finalizzato a:

- favorire l'accesso ai contenuti;
- supportare l'organizzazione dello studio;
- promuovere l'autonomia.

7 – Protezione dei dati e sicurezza

7.1 Raccolta dati

È vietato inserire e/o raccogliere dati personali o sensibili non autorizzati in strumenti di IA o l'utilizzo di strumenti IA non espressamente autorizzati per tale scopo.

Il dirigente scolastico, supportato dal responsabile della protezione dei dati (DPO), assicura il rispetto del presente regolamento ed effettuerà la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) in caso di utilizzo di sistemi di IA che coinvolgono la profilazione o la valutazione sistematica degli studenti, in conformità con il GDPR.

Qualora venisse introdotto un sistema AI con scopi di cui sopra, l'Istituto:

- valuta i rischi per i diritti e le libertà degli interessati;
- effettua, ove necessario, DPIA e FRIA;
- nomina i fornitori Responsabili del trattamento;
- garantisce informative chiare a studenti e famiglie.

7.2 Valutazione dei sistemi IA

L'introduzione di nuovi sistemi di IA avviene a seguito di una valutazione dello strumento secondo i seguenti criteri:

- analisi delle finalità educative o organizzative;
 - valutazione etica, tecnica e giuridica;
 - coinvolgimento degli organi collegiali interessati;
-